



Bruxelles, 28.11.2023
COM(2023) 762 final

2023/0444 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2022/2576 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1 Motivi e obiettivi della proposta

Dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, non provocata e ingiustificata, le forniture di gas russo all'UE hanno subito perturbazioni nel tentativo di utilizzare deliberatamente l'energia come arma politica. Da molti anni la Russia è il principale fornitore di gas dell'UE; storicamente più del 40 % del gas dell'UE proveniva dalla Russia. Dal febbraio 2022 ci sono state continue riduzioni delle forniture: nel primo semestre del 2023 i flussi di gas via gasdotto dalla Russia rappresentavano meno del 10 % delle importazioni di gas dell'UE. 12 Stati membri hanno attivato il primo o il secondo livello di crisi della classificazione comune dell'UE prevista dal regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Questo shock a livello dell'offerta ha avuto un forte impatto sul livello e sulla volatilità dei prezzi del gas e dell'energia elettrica, sull'inflazione, sulla complessiva stabilità finanziaria e macroeconomica dell'UE e su tutti i cittadini. Nel 2022 il prezzo all'ingrosso è stato in media cinque volte superiore ai livelli precedenti alla crisi, toccando un picco superiore a 300 EUR/MWh al culmine della crisi nell'estate 2022. Ad oggi rimangono su livelli nettamente superiori a quelli del periodo precedente la crisi, con una forte volatilità. Le imprese, in particolare le industrie ad alta intensità energetica, hanno subito una perdita di competitività, mentre i cittadini devono fare i conti con un minore potere d'acquisto.

In tale contesto, il 19 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio al fine di promuovere la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas.

Il regolamento (UE) 2022/2576 fornisce una base giuridica temporanea per quanto riguarda:

- un migliore coordinamento degli acquisti di gas (capo II);
- la prevenzione dei livelli eccessivi di prezzo del gas e di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici (capo III);
- misure in caso di emergenza nell'approvvigionamento di gas (capo IV).

Il regolamento (UE) 2022/2576 mira ad attenuare l'impatto sul prezzo del gas affrontando i problemi legati alla domanda e all'offerta, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione europea e rafforzando la solidarietà. Contiene diversi elementi pensati in modo coerente per evitare picchi dei prezzi e per rafforzare la solidarietà e la sicurezza dell'approvvigionamento.

La presente proposta intende prorogare di un anno il periodo di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2576 in considerazione del persistere dei rischi per l'approvvigionamento energetico nell'Unione.

La risposta dell'Unione nell'ambito di REPowerEU e iniziative successive, comprese le misure di cui al regolamento (UE) 2022/2576, ha contribuito ad attenuare gli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina sull'approvvigionamento di gas e i suoi conseguenti effetti sui livelli dei prezzi, sull'inflazione, sulla stabilità finanziaria e macroeconomica e su tutti i cittadini.

Tuttavia i mercati mondiali del gas sono ancora molto rigidi e si prevede che gli equilibri di mercato rimarranno precari nell'immediato futuro. Questa situazione ha conseguenze negative sui prezzi del gas che, pur essendo inferiori al picco registrato nell'estate 2022, si attestano ancora a più del doppio rispetto ai livelli pre-crisi. Si tratta di una serie di rischi che, nell'eventualità in cui si concretizzano, possono alimentare il timore di scarsità che, alla luce della fragilità del mercato dovuta alla rigidità, possono suscitare forti reazioni con gravi ripercussioni sui prezzi. Tali rischi comprendono una ripresa della domanda asiatica di GNL tale da ridurre la disponibilità di gas sul mercato mondiale; un inverno freddo che potrebbe determinare un aumento della domanda di gas fino a 30 miliardi di m³; condizioni meteorologiche estreme tali da incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli idrici, con conseguente aumento della domanda di produzione di energia elettrica alimentata a gas; ulteriori interruzioni di infrastrutture critiche; e un deterioramento del contesto geopolitico e del panorama delle minacce nelle regioni di approvvigionamento, ad esempio la crisi in Medio Oriente.

Se le pertinenti misure dell'Unione cessassero di applicarsi, si altererebbe la condizione stabilizzata ma fragile che l'Unione ha raggiunto finora, compromettendo la resilienza di fronte a probabili sviluppi futuri, come ad esempio l'interruzione completa delle importazioni russe.

1.1.1. Principali elementi del regolamento (UE) 2022/2576

(1) Aggregazione della domanda e migliore coordinamento degli acquisti di gas

A norma del regolamento (UE) 2022/2576, la Commissione ha elaborato e attuato, con il sostegno di un prestatore di servizi, il meccanismo "AggregateEU", che consente l'aggregazione della domanda, l'organizzazione di tornate di gara d'appalto nei confronti dei fornitori internazionali di gas e l'abbinamento della domanda alle offerte dei fornitori. Al meccanismo possono partecipare, in qualità di acquirenti, le imprese stabilite nell'UE e nelle parti contraenti della Comunità dell'energia.

Il regolamento prevede l'aggregazione obbligatoria della domanda imponendo agli Stati membri l'obbligo di imporre alle imprese nazionali di ricorrere al prestatore di servizi per aggregare la domanda con volumi di gas sufficientemente elevati. Le imprese degli Stati membri dovrebbero includere nel processo di aggregazione della domanda volumi equivalenti ad almeno il 15 % degli obiettivi di riempimento degli impianti di stoccaggio (circa 13,5 miliardi di metri cubi per l'Unione nel suo insieme).

Al fine di evitare che l'obiettivo di diversificazione rispetto al gas fornito dalla Federazione russa sia messo a rischio, il regolamento (UE) 2022/2576 prevede l'esclusione dalla partecipazione delle imprese o di altri organismi controllati da persone fisiche o giuridiche russe o da imprese stabilite nella Federazione russa. Inoltre, il gas naturale proveniente dalla Federazione russa è escluso dal meccanismo di aggregazione della domanda e acquisto in comune, comprese le forniture di gas naturale introdotte negli Stati membri o nelle parti contraenti della Comunità dell'energia da uno dei punti di entrata elencati.

Il regolamento (UE) 2022/2576 contiene disposizioni volte a garantire un migliore coordinamento degli acquisti di gas nell'Unione e la solidarietà energetica tra gli Stati membri. A tal fine, il regolamento mira a fornire alla Commissione una panoramica delle prossime gare d'appalto o dei contratti relativi alla vendita e all'acquisto di gas. Di conseguenza, le imprese di gas naturale o le imprese consumatrici di gas sono tenute a comunicare alla Commissione eventuali gare d'appalto o contratti di volume superiore a

5 TWh/anno. La Commissione può quindi rivolgere raccomandazioni a tali imprese nei casi in cui tali gare d'appalto o contratti possano incidere negativamente sul meccanismo di acquisto in comune, sul funzionamento del mercato, sulla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla solidarietà.

(2) Funzionamento efficiente dei gasdotti e dei terminali GNL

Il regolamento (UE) 2022/2576 migliora inoltre il funzionamento efficiente dei gasdotti e dei terminali GNL.

La diversificazione delle fonti di approvvigionamento esterne alla Russia sta cambiando i modelli di flusso del gas nell'UE. Pertanto, le rotte dai terminali GNL ai centri di consumo stanno diventando più rilevanti rispetto alla direzione est-ovest predominante in precedenza. Tuttavia, tali cambiamenti nei flussi di gas hanno determinato livelli di congestione particolarmente elevati nei punti di interconnessione, in particolare nell'Europa nord-occidentale.

Per migliorare la capacità di risposta del sistema del gas alla congestione e migliorarne la flessibilità, l'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2576 contiene disposizioni che obbligano i gestori del sistema di trasporto a offrire la capacità continua contrattuale sottoutilizzata per tutti gli interconnettori, non solo per quelli congestionati, attraverso i) l'attuazione di una nuova procedura mensile "use it or lose it" o ii) l'estensione delle procedure esistenti con lo stesso obiettivo.

Inoltre, è diventato della massima importanza ottimizzare la capacità di assorbimento del GNL dei terminali GNL dell'UE e l'utilizzo degli impianti di stoccaggio. A tal fine, i partecipanti al mercato hanno ritenuto necessaria una maggiore trasparenza, analogamente al livello di trasparenza esistente per il trasporto di gas mediante gasdotti. Gas Infrastructure Europe (GIE) gestisce due piattaforme principali che coprono tutti gli Stati membri dell'UE, oltre al Regno Unito e all'Ucraina: Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI) per lo stoccaggio del gas e Aggregated LNG Storage Inventory (ALSI) per il GNL. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2576 (articoli 12 e 13), a tali piattaforme sono state aggiunte nuove componenti, tra cui informazioni sui servizi offerti e sulle condizioni che si applicano a tali servizi, sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e GNL, sulle tariffe, ecc. Le piattaforme coprono attualmente quasi tutti i terminali GNL su larga scala dell'UE e il 98 % degli impianti di stoccaggio dell'UE. Oltre alle piattaforme a livello dell'UE, i singoli gestori di impianti di stoccaggio e GNL sono stati obbligati a creare maggiore trasparenza sulle possibilità di prenotazione della capacità secondaria. A tal fine, essi erano tenuti a creare piattaforme di prenotazione individuali.

Una maggiore trasparenza consente una panoramica migliore e più completa dei mercati del GNL e dello stoccaggio nell'UE. Si traduce inoltre in un uso più efficiente di tali infrastrutture e aumenta la possibilità di attrarre ulteriori fornitori.

(3) Azione per quanto riguarda il livello dei prezzi del gas

Elaborazione di un nuovo parametro di riferimento complementare per il GNL

Il mercato del GNL dell'UE è ancora in fase di consolidamento. I prezzi indicizzati agli hub restano influenzati dalle forniture dei gasdotti e dalle strozzature esistenti nelle infrastrutture, e pertanto non sempre riflettono accuratamente il prezzo al quale il GNL è effettivamente importato nell'Unione. Inoltre, poiché il gas russo rappresenta ancora una parte non trascurabile, sebbene in diminuzione, delle importazioni dell'UE, sempre più concentrato in

alcune zone, i mercati del gas rimangono vulnerabili alla manipolazione delle forniture russe di gas.

È necessario fornire prezzi stabili e prevedibili per le importazioni di GNL, che sono indispensabili per ovviare alla penuria di approvvigionamento causata dalla probabile interruzione delle importazioni di gas dalla Russia. Il regolamento (UE) 2022/2576 ha incaricato l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("ACER") di istituire, in tempi brevi, uno strumento oggettivo di valutazione dei prezzi e, nel tempo, un parametro di riferimento per le importazioni di GNL dell'UE, raccogliendo informazioni in tempo reale su tutte le operazioni quotidiane. ACER ha sviluppato tale parametro di riferimento, che fornisce informazioni più complete agli acquirenti e aumenta la trasparenza dei prezzi.

Il regolamento (UE) 2022/2576 ha conferito all'ACER i poteri necessari per raccogliere i dati sulle operazioni necessari per la determinazione del parametro di riferimento per il GNL, basandosi sui compiti attribuiti e sui poteri di cui disponeva già a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito denominati congiuntamente "REMIT") e rafforzando tali compiti e poteri.

(4) Azioni per ridurre la volatilità dei prezzi

Meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera dei prezzi.

La legislazione finanziaria (MiFID II) prevede già che le sedi di negoziazione istituiscano una serie di meccanismi per contenere la volatilità significativa dei mercati finanziari e l'ESMA sta lavorando a modalità per migliorare il funzionamento degli interruttori di circuito per tutte le classi di attività, il che avrà un impatto positivo più permanente sulla negoziazione di tutte queste classi, compresi i derivati energetici. Il riesame del MiFIR appena concluso ha inoltre introdotto il concetto di situazione di emergenza e conferito all'ESMA ulteriori poteri relativamente agli interruttori di circuito. Tali modifiche devono essere recepite negli ordinamenti nazionali entro la seconda metà del 2025. Il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera di cui al regolamento (UE) 2022/2576 è stato introdotto affinché le sedi di negoziazione istituiscano meccanismi per prevenire variazioni eccessive dei prezzi all'interno di una giornata di negoziazione, mediante l'adeguamento degli interruttori di circuito esistenti o la creazione di un meccanismo aggiuntivo. Forti picchi di volatilità sui mercati del gas e dell'energia elettrica rendono difficile per le imprese del settore energetico continuare a partecipare a tali mercati e soddisfare le loro esigenze di copertura garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico per i consumatori finali.

Per questo motivo, il regolamento (UE) 2022/2576 stabilisce l'obbligo per le sedi di negoziazione di istituire un meccanismo temporaneo di gestione della volatilità infragiornaliera volto a limitare le oscillazioni consistenti di prezzo nei contratti derivati di energia elettrica e gas in un determinato giorno di negoziazione. Le sedi di negoziazione possono attuare il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera o integrandolo negli interruttori di circuito esistenti già istituiti a norma della direttiva 2014/65/UE o come meccanismo aggiuntivo.

(5) Sicurezza dell'approvvigionamento

Estensione dell'obbligo di protezione della solidarietà alle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas

A norma del regolamento (UE) 2017/1938, uno Stato membro in cui le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas possono svolgere un ruolo fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, dovrebbe ridurre queste centrali elettriche, con possibile pregiudizio alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di altri Stati membri, prima di poter chiedere misure di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2017/1938. Per evitare che ricadute negative si ripercuotano sulla produzione di energia elettrica, il regolamento (UE) 2022/2576 consente agli Stati membri di attivare una richiesta di solidarietà, entro determinati limiti, se le centrali a gas, necessarie per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico, rischiano di non essere rifornite dei volumi critici di gas. Per lo stesso motivo, gli Stati membri che forniscono solidarietà avranno il diritto di garantire che il funzionamento delle loro centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas non sia compromesso quando forniscono solidarietà a un altro Stato membro.

Norme standard per la solidarietà bilaterale

Misure specifiche contenute nel regolamento (UE) 2022/2576 hanno introdotto un meccanismo automatico tra gli Stati membri per garantire che essi si aiutino reciprocamente a rifornire i "clienti protetti nel quadro della solidarietà" (famiglie e a determinate condizioni teleriscaldamento e servizi sociali essenziali) e le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas, in caso di emergenze che comportino una grave carenza di gas. Le norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal regolamento (UE) 2017/1938 hanno introdotto questo principio di solidarietà, ma il suo effettivo utilizzo in caso di crisi richiede modalità tecniche e finanziarie dettagliate che avrebbero dovuto essere concordate bilateralmente tra gli Stati membri. Tuttavia, finora sono stati conclusi solo otto dei 40 accordi necessari. Gli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/2576 precisano pertanto le norme e le procedure che si applicheranno automaticamente tra gli Stati membri che non hanno concluso accordi bilaterali di solidarietà.

La solidarietà deve essere prestata sulla base di un'equa compensazione a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938. Tuttavia, i possibili costi indiretti derivanti da procedimenti giudiziari o arbitrali dopo le riduzioni dell'attività industriale rimarranno limitati al 100 % del prezzo del gas. Il motivo risiede nel fatto che il costo della compensazione all'industria per le riduzioni è in parte coperto dal prezzo del gas e, nel caso una parte di compensazione dovesse risultare scoperta al termine di una procedura di contenzioso, il suo importo è difficilmente prevedibile e potrebbe ampiamente superare il costo del gas. L'incertezza per quanto riguarda i costi indiretti della compensazione risulta essere uno dei principali ostacoli che impediscono agli Stati membri di concludere accordi bilaterali di solidarietà. Tuttavia, gli Stati membri potranno ancora concordare condizioni di compensazione diverse.

L'attuale obbligo di solidarietà, derivante dal regolamento (UE) 2017/1938, si applica tra gli Stati membri che sono connessi direttamente o attraverso un paese terzo. La proroga proposta manterrà l'estensione di questo obbligo agli Stati membri con impianti GNL che, anche se non direttamente connessi, potrebbero prestare solidarietà, in caso di emergenza, a uno Stato membro dotato dell'infrastruttura necessaria per ricevere tale GNL.

1.1.2. La situazione attuale: persistono gravi difficoltà e rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE

La risposta dell'Unione nell'ambito di REPowerEU e iniziative successive, comprese le misure di cui al regolamento (UE) 2022/2576, ha aiutato a contenere le conseguenze della crisi e preparato l'UE a un peggioramento del quadro di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Nella relazione sulle principali conclusioni del riesame del regolamento (UE) 2022/2576, alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas all'Unione¹, la Commissione ha concluso che le disposizioni del regolamento hanno svolto un ruolo importante nella stabilizzazione della situazione del mercato del gas e nel garantire un approvvigionamento adeguato di gas all'Unione, e che il regolamento è un elemento importante del kit di strumenti dell'UE per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

In assenza di proroga, il regolamento cesserà di applicarsi il 30 dicembre 2023.

Tuttavia, alla data di adozione della presente proposta persistono gravi difficoltà nell'approvvigionamento di gas all'Unione.

A causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture per l'Unione è notevolmente ridotta rispetto a prima della crisi: Con il livello attuale di importazioni via gasdotto si prevede che l'Unione riceverà circa 20 miliardi di m³ di gas russo nel 2023, ma questo canale inaffidabile potrebbe essere ulteriormente limitato o addirittura bloccato. Si tratterebbe di circa 110 miliardi di m³ in meno rispetto al 2021.

I mercati mondiali del gas sono ancora molto rigidi e probabilmente rimarranno tali per un certo periodo, poiché si prevede che la nuova capacità di liquefazione del GNL attiva prima del 2026 sarà molto limitata.

Questa situazione ha conseguenze negative sui prezzi del gas che, pur essendo inferiori al picco registrato nell'estate 2022 (quando hanno superato i 300 EUR/MWh), si attestano ancora a più del doppio rispetto ai livelli pre-crisi. Nel decennio precedente, i prezzi si erano mossi all'interno di una fascia di 5 EUR/MWh, fino a 35 EUR/MWh, con una media di circa 20 EUR/MWh. All'inizio dell'autunno 2023 i prezzi oscillavano tra 40 EUR MWh e 50 EUR MWh. Questo livello di prezzi ha ancora ripercussioni inevitabili sul potere d'acquisto dei cittadini dell'UE e sulla competitività delle imprese europee.

La volatilità del mercato è anche una conseguenza della rigidità del mercato e rappresenta un ulteriore rischio per l'economia dell'UE. L'estate e l'autunno 2023 hanno registrato una serie di episodi di volatilità significativa, durante i quali i prezzi sono cresciuti di oltre il 50 % in poche settimane. Questo dimostra come i mercati del gas siano ancora fragili e possano reagire in modo pesante a qualsiasi shock imprevisto e improvviso dell'offerta e della domanda, come è avvenuto in seguito allo sciopero degli impianti GNL australiani, alla crisi del Medio Oriente e all'interruzione del Balticconnector. In queste condizioni, il timore della scarsità può innescare reazioni di ampia portata con pesanti ripercussioni sui prezzi.

Si tratta di una serie di rischi che, nell'eventualità in cui si concretizzano, possono alimentare il timore di scarsità che, alla luce della fragilità del mercato dovuta alla rigidità, possono suscitare forti reazioni con gravi ripercussioni sui prezzi. Tali rischi comprendono: una ripresa

¹ COM(2023) 547 final.

della domanda asiatica di gas naturale liquefatto (GNL) tale da ridurre ulteriormente la disponibilità di gas sul mercato mondiale, un inverno freddo tale da indurre un aumento della domanda di gas fino a 30 miliardi di m³, condizioni meteorologiche estreme tali da incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica o sulla produzione nucleare, con necessità di un maggiore ricorso alla produzione di energia elettrica alimentata a gas e/o con conseguente maggiore domanda di gas, e ulteriori possibili interruzioni dell'approvvigionamento di gas, compresa un'interruzione totale delle importazioni di gas dalla Russia, o un'interruzione delle infrastrutture critiche del gas esistenti.

Inoltre, successivamente all'adozione della relazione sulle principali conclusioni del riesame del regolamento (UE) 2022/2576, il panorama delle minacce si è aggravato. Oltre alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, conflitti armati ad alta intensità interessano oggi diverse importanti regioni di approvvigionamento dell'UE (Azerbaijan, Medio Oriente).

Esempi recenti illustrano come i rischi connessi alla perturbazione di infrastrutture critiche per il gas siano probabili e rilevanti. Nel settembre 2022 il gasdotto Nord Stream 1 è stato danneggiato da atti di sabotaggio, rendendo impossibile trasportarvi gas in questo momento e nel prossimo futuro. Nell'ottobre 2023 è stato interrotto il Balticconnector, un importante gasdotto che collegava la Finlandia all'Estonia. L'indagine sta esaminando se il danno sia stato causato da una fonte esterna e dall'ancora di una nave. A causa dell'interruzione del Balticconnector, la Finlandia non è più in grado di soddisfare il criterio N-1 nell'ambito dello standard infrastrutturale di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1938. Il criterio N-1 garantisce che gli Stati membri adottino misure affinché, in caso di interruzione dell'infrastruttura principale di gas, essi abbiano ancora la capacità tecnica di soddisfare la domanda totale in un giorno di punta. A seguito dell'interruzione del Balticconnector, il 27 ottobre 2023 la Finlandia ha innalzato il suo livello di crisi a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 da "preallarme" ad "allarme", che è l'ultimo livello di crisi prima di un'emergenza. Questo nuovo incidente alle infrastrutture illustra la probabilità e la rilevanza dei rischi connessi a nuove perturbazioni delle infrastrutture critiche per il gas.

Va inoltre osservato che la significativa riduzione della domanda di gas naturale (-18 % tra agosto 2022 e settembre 2023) sta contribuendo a preservare l'equilibrio del gas nell'UE. Questa riduzione è il risultato di fattori economici (ad esempio prezzi elevati) e dei provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2022/1369 in materia di riduzione coordinata della domanda di gas e della sua proroga con il regolamento (UE) 2023/706. Un possibile aumento della domanda, dovuto a una ripresa dell'uso del gas nei settori residenziale, commerciale e industriale o a una mancata proroga dei provvedimenti amministrativi volti a ridurre la domanda, rappresenta un ulteriore rischio che, alla luce dell'attuale rigidità dei mercati mondiali del gas, potrebbe compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE.

In tre relazioni successive di dicembre 2022, febbraio e luglio 2023, l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha continuato a mettere in luce i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE e ha esortato a non abbassare la guardia di fronte al miglioramento della situazione rispetto al picco della crisi dell'estate 2022. Secondo la relazione del febbraio 2023, *"l'offerta mondiale di gas dovrebbe rimanere limitata nel 2023 e l'equilibrio globale è condizionato da una gamma insolitamente ampia di incertezze e di fattori di rischio esogeni. Questo comprende la possibilità di una cessazione completa delle forniture di gas russo all'Unione europea, ma anche una ripresa delle importazioni cinesi di GNL in linea con i contratti a lungo termine del paese per il GNL e una possibile minore disponibilità di GNL"*. L'AIE ha ammonito che *"il miglioramento delle prospettive non*

dovrebbe distogliere l'attenzione dalle misure necessarie (...) per attenuare l'esposizione dell'Unione europea ai rischi esogeni"². L'AIE ha elaborato scenari di stress caratterizzati dall'interruzione delle forniture di gas russo, dalla rigidità protratta dell'offerta di GNL e da aumenti della domanda dovuti alle condizioni meteorologiche, congiuntura questa che potrebbe determinare un divario tra domanda e offerta pari a 40 miliardi di m³ nell'UE. Nella sua relazione del luglio 2023, l'AIE ha sottolineato che "permangono rischi e incertezze in vista dell'inverno 2023/24 dell'emisfero settentrionale" e che "il riempimento completo dei siti di stoccaggio non è una garanzia contro la volatilità invernale e il rischio di nuove tensioni sul mercato"³.

Inoltre, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (ENTSO) ha pubblicato le sue prospettive annuali di approvvigionamento per l'inverno, con una panoramica anche sull'estate, in linea con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009. L'ENTSO ha concluso che, sebbene la situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE sia notevolmente migliorata, potrebbero essere necessarie misure supplementari in caso di interruzione totale delle forniture russe. Inoltre, è necessaria un'attenta gestione degli stoccaggi durante l'inverno 2023-2024, poiché è probabile che all'inizio della stagione di iniezione sia necessario un livello di riempimento del 46 % per raggiungere l'obiettivo di stoccaggio del 90 % stabilito dal regolamento (UE) 2022/1032⁴.

In conclusione, alla luce delle gravi difficoltà e dei rischi persistenti, la situazione relativa alle forniture di gas, sebbene migliorata rispetto al culmine della crisi dell'estate 2022, rimane fragile. La risposta dell'Unione nell'ambito di REPowerEU e iniziative successive, comprese le misure di cui al regolamento (UE) 2022/2576, ha contribuito a migliorare la situazione. Se le pertinenti misure dell'Unione cessassero di applicarsi, si altererebbe la condizione stabilizzata ma fragile che l'Unione ha raggiunto finora, compromettendo la resilienza di fronte a probabili sviluppi futuri, come ad esempio l'interruzione completa delle importazioni russe.

Alla luce del persistere di tali gravi difficoltà e rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE, e allo scopo di non alterare l'attuale fragile equilibrio, è necessario e urgente prorogare il regolamento (UE) 2022/2576. La presente proposta mira, pertanto, a prorogare di un anno il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 promuovendo la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas. La proroga di un anno è necessaria e proporzionata dato il persistere di gravi difficoltà e rischi aggiuntivi e l'incertezza della situazione attuale, che si prevede continuerà per tutto il 2024.

² <https://www.iea.org/reports/background-note-on-the-natural-gas-supply-demand-balance-of-the-european-union-in-2023>

³ <https://iea.blob.core.windows.net/assets/f45a2340-8479-4585-b26e-ec5e9b14feca/GlobalGasSecurityReview2023IncludingtheGasMarketReportQ32023.pdf>

All'inizio di novembre 2023 gli stoccaggi di gas dell'UE hanno raggiunto un livello record, superando il 99 % della capacità.

⁴ [Winter Supply Outlook 2023/2024 with Summer 2024 Overview \(entsog.eu\)](https://www.entsog.eu/sites/default/files/2023-10/SO0052-23_Winter%20Supply%20Outlook%202023-24%20with%20Summer%202024%20Overview.pdf)

https://www.entsog.eu/sites/default/files/2023-10/SO0052-23_Winter%20Supply%20Outlook%202023-24%20with%20Summer%202024%20Overview.pdf

1.1.3. Motivi della proroga delle disposizioni del regolamento nella situazione attuale

Le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2576 che la presente proposta mira a prorogare sono necessarie per affrontare le gravi difficoltà e i rischi di cui sopra per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, per i motivi illustrati di seguito.

Migliore coordinamento degli acquisti di gas (capo II – sezioni 1 e 2)

In generale, l'aggregazione della domanda e un migliore coordinamento degli acquisti di gas contribuiscono a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutti gli Stati membri, in particolare quelle dei paesi senza sbocco sul mare o senza accesso diretto ai mercati internazionali, a fonti di gas nuove o supplementari in situazioni di urgenza in cui è necessaria la solidarietà. In uno spirito di solidarietà, possono ridurre l'effetto negativo delle offerte al rialzo, che sta facendo aumentare i prezzi, e aiutare le imprese più piccole a beneficiare di condizioni di acquisto più vantaggiose derivanti dalla domanda aggregata.

A norma del regolamento (UE) 2022/2576, la Commissione ha elaborato e avviato, con l'assistenza di un prestatore di servizi, il meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune denominato "AggregateEU". Gli Stati membri, le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas hanno effettivamente partecipato al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune a norma del regolamento (UE) 2022/2576 ("AggregateEU") e hanno contribuito a conseguire, a ottobre 2023, un'aggregazione totale di 44,04 miliardi di m³ di domanda di gas, equivalente a più del triplo dei volumi obbligatori di domanda aggregata. I volumi corrispondenti nello stesso periodo sono stati pari a 34,77 miliardi di m³, ovvero circa il 10 % del consumo dell'UE nel 2022. Ciò dimostra che "AggregateEU" ha suscitato un forte interesse dei partecipanti al mercato.

La Commissione ha altresì attuato le misure di supporto prescritte dal regolamento, anche quelle in materia di trasparenza e scambio di informazioni, governance della piattaforma dell'UE per l'energia e obbligatorietà di "AggregateEU". Conformemente alle disposizioni del regolamento in materia di trasparenza e scambio di informazioni, entro luglio 2023 la Commissione ha formulato due raccomandazioni. In questi casi, la Commissione ha ritenuto necessario un ulteriore coordinamento per quanto riguarda le gare d'appalto per l'acquisto di gas, in quanto potrebbe migliorare il funzionamento degli acquisti in comune o prevenire un impatto negativo sul mercato interno, sulla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla solidarietà energetica.

Nella relazione sulle principali conclusioni del riesame del regolamento (UE) 2022/2576, la Commissione ha concluso che il meccanismo "AggregateEU", sulla base delle disposizioni in materia di aggregazione della domanda previste dal regolamento, ha offerto agli acquirenti europei (imprese stabilite nell'UE e nelle parti contraenti della Comunità dell'energia) ulteriori opportunità di approvvigionamento di gas da fornitori affidabili a condizioni competitive, oltre alla trasparenza del mercato sulla domanda e sull'offerta, contribuendo in tal modo a ridurre la volatilità dei mercati.

Alla luce di quanto precede, l'aggregazione della domanda e un migliore coordinamento degli acquisti di gas rimangono uno strumento prezioso per affrontare le gravi difficoltà e i rischi di cui sopra per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE. Le disposizioni pertinenti dovrebbero pertanto essere prorogate di un anno.

Potenziamento dell'uso degli impianti GNL, degli impianti di stoccaggio del gas e dei gasdotti di GNL (capo II – sezione 3)

Le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2576 che hanno migliorato la trasparenza in merito alle capacità disponibili e ai servizi offerti presso i terminali GNL e i siti di stoccaggio del gas hanno favorito l'aumento dell'afflusso di GNL nell'Unione e l'accomodamento dei flussi di gas modificati. La situazione non è cambiata dall'adozione del regolamento, in quanto l'UE deve ancora importare grandi volumi di GNL per compensare l'approvvigionamento russo da gasdotto e continuerà a farlo nel prossimo futuro. Per questo motivo rimane necessaria una maggiore trasparenza in merito ai terminali di GNL e ai siti di stoccaggio.

Il regolamento (UE) 2022/2576 impone di disporre di meccanismi "use it or lose it" in tutti i punti di interconnessione in Europa, mentre in passato il requisito valeva solo per alcuni punti di interconnessione. Questi meccanismi consentono al sistema di reagire in modo rapido e flessibile all'eventuale congestione derivante dalla modifica dei flussi di gas.

Le misure volte a potenziare l'uso degli impianti di GNL, impianti di stoccaggio del gas e gasdotti rimangono uno strumento prezioso per affrontare le gravi difficoltà e i rischi di cui sopra per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE, pertanto le disposizioni pertinenti dovrebbero essere prorogate di un anno.

Prevenzione dei livelli eccessivi di prezzo del gas e di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici (capo III)

A causa delle difficoltà nel valutare l'accuratezza dei prezzi del GNL prevalenti sul mercato, il regolamento (UE) 2022/2576 incarica l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) di raccogliere tutti i dati sulle operazioni relative alle forniture di GNL all'Unione necessari per effettuare una valutazione giornaliera dei prezzi del GNL e stabilire un parametro di riferimento giornaliero per il GNL, determinato come il differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento per i contratti future front month sul TTF.

Per quanto riguarda la negoziazione, il regolamento (UE) 2022/2576 prevede una misura volta a gestire l'eccesso di volatilità sui mercati dei derivati sul gas e sull'energia, pur preservando i processi di formazione dei prezzi. Il limite di prezzo a fronte di impennate infragiornaliere dei prezzi mira a evitare un'eccessiva volatilità dei prezzi e a evitare impennate estreme dei prezzi sul mercato dei derivati energetici nel corso di un giorno di negoziazione.

Come emerge dalla relazione sulle principali conclusioni del riesame del regolamento (UE) 2022/2576, poiché i mercati del gas presentano ancora episodi di volatilità significativa, le disposizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2022/2576 possono contribuire a prevenire impennate eccessive dei prezzi e a stabilizzare il mercato. Gli episodi di marcata volatilità osservati nell'estate e nell'autunno del 2023 confermano la conclusione che i mercati del gas sono ancora fragili e vulnerabili a picchi estremi dei prezzi. Il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera potrebbe rimanere uno strumento prezioso per affrontare le gravi difficoltà e i rischi di cui sopra per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE, pertanto le disposizioni pertinenti dovrebbero essere prorogate di un anno.

Misure in caso di emergenza nell'approvvigionamento di gas (capo IV)

Il regolamento (UE) 2022/2576 ha integrato temporaneamente il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in particolare prevedendo l'applicazione automatica del meccanismo di solidarietà in assenza di accordi bilaterali, nonché estendendo tale meccanismo al GNL e ai volumi critici di gas per l'energia elettrica. Ha inoltre aggiunto una

disposizione per agevolare la riduzione della domanda da parte dei clienti protetti e una finalizzata a salvaguardare i flussi transfrontalieri.

Nel dicembre 2022 la Commissione ha condotto un'esercitazione congiunta di solidarietà con gli Stati membri dell'UE e l'ENTSOG, che ha testato le norme e le procedure di emergenza, nonché il meccanismo di solidarietà. La Commissione ha inoltre distribuito un questionario al gruppo di coordinamento del gas per raccogliere riscontri, ad esempio, sulle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2576. I risultati dell'esercitazione e del questionario sono illustrati in maggior dettaglio nella relazione sulle principali conclusioni del riesame del regolamento (UE) 2022/2576.

Sulla base della relazione sulle principali conclusioni del riesame del regolamento (UE) 2022/2576 e del nuovo panorama delle minacce, la Commissione conclude che i concetti di cui al capo IV restano essenziali per attenuare eventuali crisi del gas e ridurre i relativi costi per la collettività, oltre che per agevolare gli sforzi di riduzione della domanda in corso o futuri. In particolare, l'assenza di accordi bilaterali è una vulnerabilità strutturale che persiste, che rende necessaria una proroga delle norme standard. Anche i volumi critici di gas per la produzione di energia elettrica rimangono fondamentali per evitare che una possibile crisi del gas si estenda al sistema elettrico. I valori dei volumi critici di gas di cui all'allegato I restano validi per il periodo di applicazione della proroga del regolamento, ovvero fino al termine del 2024.

Inoltre, il panorama dell'approvvigionamento dell'UE è notevolmente cambiato e nel 2023 il GNL è stato la principale fonte di approvvigionamento. La solidarietà dovrebbe pertanto essere estesa ulteriormente agli Stati membri dotati di impianti GNL, per tenere conto di questa nuova realtà. Infine, i concetti di consumo non essenziale di clienti protetti e le ulteriori salvaguardie per i flussi transfrontalieri in caso di emergenza sono stati valutati come concetti utili per la prevenzione e l'attenuazione delle crisi e quindi come utili disposizioni da prorogare.

1.2 Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'atto giuridico proposto prevede misure temporanee, proporzionate e straordinarie e integra altre iniziative e normative dell'UE vigenti, facendo in modo che i cittadini possano beneficiare di un approvvigionamento sicuro di gas e che i clienti siano protetti da gravi interruzioni dell'approvvigionamento. Promuove inoltre l'obiettivo della diversificazione dell'approvvigionamento di gas naturale.

Le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2576 sono coerenti con le iniziative esistenti, quali la comunicazione REPowerEU, la proposta di un "pacchetto sulla decarbonizzazione dei mercati dell'idrogeno e del gas" e il "regolamento sulla riduzione della domanda", unitamente alla comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro". Sono complementari alla legislazione dell'UE sul mercato interno e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Il regolamento (UE) 2022/2576 rafforza e integra il regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Quest'ultimo prevede l'obbligo di prestare solidarietà e il concetto di cliente protetto nel quadro della solidarietà, che include le famiglie e, in determinate circostanze, i servizi sociali essenziali e il teleriscaldamento. Il regolamento (UE) 2022/2576 estende l'obbligo di solidarietà per salvaguardare la fornitura di volumi critici per le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas e lo rende operativo attraverso un meccanismo automatico nel caso in cui non siano stati conclusi accordi bilaterali di solidarietà, che ora si applica anche agli Stati membri con impianti GNL.

La proposta rispecchia inoltre pienamente l'obiettivo del regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, al fine di ridurre proattivamente la domanda di gas per attenuare le potenziali interruzioni dell'approvvigionamento dovute alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. La riduzione della domanda rimane un pilastro fondamentale della risposta in materia di sicurezza e la proposta rafforza il pilastro consentendo agli Stati membri di risparmiare sul consumo non essenziale di clienti protetti, proteggendo al contempo i clienti vulnerabili.

L'allegato 1, punto 2.2.5, del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 contiene disposizioni concernenti un meccanismo "use it or lose it" a lungo termine. Tali disposizioni sono state adottate per impedire il blocco di capacità di trasporto da parte di partecipanti al mercato in un momento in cui non possono o non intendono utilizzarle. A causa della situazione di crisi, il regolamento (UE) 2022/2576 riduce gli oneri amministrativi e assicura l'applicazione di queste disposizioni. In particolare, riduce il termine da sei mesi a un mese quando la capacità non è utilizzata.

A seguito dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, l'UE ha elaborato il piano REPowerEU per affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili russi il prima possibile e al più tardi entro il 2027. A tal fine, il piano REPowerEU definisce la piattaforma dell'UE per l'energia e annuncia un meccanismo per l'aggregazione della domanda e l'acquisto in comune. Il regolamento (UE) 2022/2576, le cui disposizioni la presente proposta intende prorogare, ha istituito tale meccanismo. L'iniziativa proposta è pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti in REPowerEU.

La presente proposta di proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 è pertanto complementare alle disposizioni vigenti e alle recenti iniziative nel settore dell'energia, dal momento che salvaguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, aiuta a stabilizzare il mercato e a tenere sotto controllo i prezzi e contribuisce alla diversificazione delle forniture di gas.

Infine, la presente proposta è complementare agli sforzi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), che il 12 ottobre 2023 ha pubblicato una nota di vigilanza sulla calibrazione degli interruttori di circuito, come previsto dalla direttiva 2014/65/UE, volta a rafforzare il funzionamento di tali interruttori in tutte le classi di attività.

1.3 Coerenza con le altre normative dell'Unione

Green Deal europeo

Il regolamento (UE) 2022/2576, le cui disposizioni la presente proposta intende prorogare, mira a rafforzare radicalmente la sicurezza dell'approvvigionamento e a intervenire sui prezzi elevati e volatili dell'energia. È inoltre coerente con l'obiettivo a lungo termine del Green Deal. Anche le disposizioni sull'aggregazione della domanda e sull'acquisto in comune, che definiscono modalità per l'acquisto in comune del gas in modo più coordinato, sono in linea con il percorso di decarbonizzazione indicato nel Green Deal e in REPowerEU.

Politica del mercato interno

La proposta è compatibile con le disposizioni sul mercato interno dell'energia. Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento in una situazione di penuria, è fondamentale che i mercati transfrontalieri dell'energia funzionino bene.

Politica di concorrenza

Le norme sull'aggregazione della domanda e sull'acquisto in comune possono essere applicate compatibilmente con la normativa dell'UE in materia di concorrenza, che consente, a determinate condizioni, l'acquisto in comune da parte di imprese concorrenti e che è applicata alla luce delle condizioni di mercato prevalenti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1 Base giuridica

La base giuridica del presente atto giuridico è l'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'attuale e continua penuria di forniture di gas costituisce una grave difficoltà nell'approvvigionamento di un prodotto energetico ai sensi dell'articolo 122 TFUE. Come illustrato in precedenza, persistono gravi difficoltà e rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE. A causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture per l'Unione è notevolmente ridotta rispetto a prima della crisi: I mercati mondiali del gas sono ancora molto rigidi e probabilmente rimarranno tali per un certo periodo, poiché si prevede che la nuova capacità di liquefazione del GNL attiva prima del 2026 sarà molto limitata. L'estate e l'autunno del 2023 hanno registrato una serie di episodi di notevole volatilità che mostrano come i mercati del gas siano ancora fragili e possano reagire pesantemente a qualsiasi shock imprevisto e improvviso dell'offerta e della domanda, come è avvenuto in seguito allo sciopero degli impianti GNL australiani, alla crisi del Medio Oriente e all'interruzione del Balticconnector).

Si tratta di una serie di rischi che, nell'eventualità in cui si concretizzano, possono alimentare il timore di scarsità che, alla luce della fragilità del mercato dovuta alla rigidità, possono suscitare forti reazioni con gravi ripercussioni sui prezzi. Tra questi rischi vi sono una ripresa della domanda asiatica di gas naturale liquefatto (GNL) tale da ridurre la disponibilità di gas sul mercato mondiale, condizioni meteorologiche estreme tali da incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica o sulla produzione nucleare, con necessità di un maggiore ricorso alla produzione di energia elettrica alimentata a gas, e ulteriori possibili interruzioni dell'approvvigionamento di gas, compreso un arresto totale delle importazioni di gas dalla Russia, o un'interruzione delle infrastrutture critiche del gas esistenti.

Vi è pertanto l'urgente necessità di mantenere le misure per un'azione più coordinata e immediata, per essere meglio preparati a eventuali ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas e a periodi di volatilità del mercato nel corso del prossimo anno. Le misure da mantenere nell'ambito dello strumento per un periodo di tempo limitato consentono a tutti gli Stati membri e ai partecipanti al mercato di prepararsi e affrontare in modo coordinato eventuali ulteriori carenze di approvvigionamento e volatilità del mercato. Le misure del regolamento (UE) 2022/2576 da prorogare sono adottate in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri. L'aggregazione della domanda e gli acquisti in comune possono rafforzare la solidarietà nell'Unione sostenendo in particolare le imprese che in

precedenza acquistavano gas esclusivamente o principalmente da fornitori russi e aiutandole ad approvvigionarsi da fornitori alternativi di gas naturale a condizioni competitive. Inoltre, le valutazioni del prezzo e i differenziali dei valori di riferimento di cui al regolamento (UE) 2022/2576 sono fondamentali per accrescere la solidarietà tra gli Stati membri nell'acquisizione delle limitate forniture di GNL. Inoltre, il regolamento (UE) 2022/2576 stabilisce misure temporanee, in caso di emergenza nell'approvvigionamento di gas, per distribuire equamente il gas a livello transfrontaliero, salvaguardare la fornitura di gas ai clienti più critici e assicurare l'attuazione di misure di solidarietà transfrontaliera. In questo modo si garantisce che una crisi del gas localizzata non si diffonda su diversi Stati membri.

È pertanto giustificato basare l'atto giuridico proposto sull'articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

2.2 Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2576 e la relativa proroga proposta sono pienamente in linea con il principio di sussidiarietà. Vista l'entità e la portata delle gravi difficoltà e dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE, è necessario un intervento a livello dell'UE. Per ridurre al minimo il rischio di potenziali gravi perturbazioni è necessario un approccio a livello dell'UE, attraverso l'aggregazione della domanda e un migliore coordinamento delle forniture, e un uso più efficiente dei terminali di GNL, degli impianti di stoccaggio del gas e dei gasdotti, in uno spirito di solidarietà. Ciò può essere regolamentato in modo efficiente a livello dell'UE anziché a livello nazionale.

Anche le misure volte a evitare prezzi eccessivi del gas e un'eccessiva volatilità infragiornaliera del mercato dei derivati energetici richiedono un'azione a livello dell'UE, alla luce dell'integrazione dei mercati del gas e dell'interconnessione finanziaria dei mercati.

È inoltre necessario un approccio coordinato a livello dell'UE per quanto riguarda le misure di sicurezza dell'approvvigionamento. Tale coordinamento è fondamentale per garantire che gli Stati membri possano rispondere in modo efficiente e tempestivo alle richieste di solidarietà. Sebbene gli Stati membri continuino ad avere la possibilità di concludere accordi bilaterali di solidarietà, saranno in vigore norme standard fino alla conclusione di tali accordi, il che consentirà a tutti gli Stati membri dell'UE di beneficiare della solidarietà. Ciò garantirà, in ultima analisi, che la prestazione di solidarietà bilaterale non sia ostacolata dalla mancanza di accordi amministrativi e finanziari tra gli Stati membri, consentendo nel contempo agli Stati membri di integrare le norme standard con condizioni negoziate.

Tenuto conto della natura senza precedenti della crisi dell'approvvigionamento del gas, del suo impatto transfrontaliero e del livello di integrazione del mercato interno dell'energia dell'UE, l'azione a livello dell'Unione è giustificata: da soli gli Stati membri non possono infatti affrontare in modo efficace il rischio di gravi difficoltà economiche derivanti da aumenti dei prezzi o interruzioni significative dell'approvvigionamento. Solo un'azione europea continuata, mossa da uno spirito di solidarietà tra Stati membri, può impedire che le interruzioni dell'approvvigionamento e la volatilità dei mercati causino danni a lungo termine ai cittadini e all'economia.

A motivo della sua portata e dei suoi effetti, la misura può essere attuata più efficacemente a livello di Unione e pertanto quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

2.3 Proporzionalità

Le disposizioni del regolamento e la relativa proposta di proroga sono in linea con il principio di proporzionalità. La misura è proporzionata alla dimensione e alla natura dei problemi definiti e al conseguimento degli obiettivi fissati.

Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per i cittadini e per l'economia dell'UE, è evidente la necessità di un'azione coordinata. Le misure indicate nella proposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire i loro obiettivi e sono proporzionate a tali obiettivi.

Più specificamente, le disposizioni in materia di aggregazione della domanda e di acquisto in comune che la presente proposta intende prorogare devono essere generalmente attuate su base volontaria, con un'eccezione limitata per quanto riguarda la partecipazione obbligatoria all'aggregazione della domanda per un determinato volume di gas. Le imprese private restano interamente libere di concludere o meno i contratti di fornitura di gas.

L'estensione della solidarietà alle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas impone restrizioni agli operatori di mercato che sono necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di riduzione dell'offerta e di aumento della domanda di gas in inverno. Esse si basano sulle misure esistenti stabilite rispettivamente nei regolamenti (UE) 2022/1369 e (UE) 2017/1938 e sono volte a rendere tali misure più efficaci nelle circostanze attuali.

L'obbligo che incombe agli operatori di mercato di fornire all'ACER informazioni sulle transazioni relative al GNL è in linea con gli obblighi vigenti degli operatori di mercato nel quadro del REMIT e l'ACER tutelerà la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

La misura volta a limitare la volatilità infragiornaliera dei prezzi stabilisce per le sedi di negoziazione e gli operatori requisiti per consentire alle imprese del settore energetico di continuare a partecipare ai mercati del gas e dell'elettricità e soddisfare le loro esigenze di copertura, garantendo in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico per i consumatori finali. Allo stesso tempo, le disposizioni del regolamento lasciano alle sedi di negoziazione la facoltà di stabilire il metodo di calcolo applicabile per determinare i loro limiti di prezzo rispetto a un prezzo di riferimento.

La durata della proroga è proporzionata dato il persistere delle gravi difficoltà di approvvigionamento energetico e dei rischi che ne derivano per i prezzi e la sicurezza dell'approvvigionamento, che si prevede continueranno almeno per tutto il 2024, in quanto cambiamenti più strutturali delle condizioni di mercato sono attesi solo nel corso del 2025.

2.4 Scelta dell'atto giuridico

Tenuto conto dell'entità della crisi energetica e della portata delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie, le disposizioni che la presente proposta intende prorogare sono contenute in un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. Anche la proroga del periodo di applicazione di tali disposizioni dovrebbe pertanto avvenire mediante l'adozione di un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1 Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta di proroga del regolamento (UE) 2022/2576 per permettere al Consiglio di adottarla entro i termini, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi. Tuttavia, le questioni relative all'attuazione del regolamento, compresa la necessità di prolungare l'applicazione delle sue disposizioni, sono state discusse nelle sedi pertinenti, quali il comitato direttivo ad hoc e il gruppo consultivo industriale.

3.2 Valutazione d'impatto

La presente proposta di proroga del regolamento sulla solidarietà nel settore del gas è una misura di emergenza basata sull'articolo 122, paragrafo 1, TFUE per far fronte alle gravi difficoltà e ai rischi persistenti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE. Per questo motivo non è stato possibile effettuare una valutazione d'impatto. La proposta si basa tuttavia sulla relazione relativa alle principali conclusioni del riesame del regolamento (UE) 2022/2576.

3.3 Diritti fondamentali

Non è stato rilevato alcun effetto negativo sui diritti fondamentali. Il presente atto giuridico non inciderà sui diritti dei clienti classificati come "protetti" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, compresi tutti i clienti civili. Consentirà di ridurre i rischi associati alla penuria di gas, che altrimenti avrebbero gravi ripercussioni sull'economia e sulla società.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio è limitata alla necessità di finanziare la proroga del contratto di servizi tra la Commissione e il fornitore di servizi che gestisce la piattaforma di aggregazione della domanda "AggregateEU".

L'incidenza sul bilancio dell'UE della presente proposta riguarda anche le risorse umane e altre spese amministrative della direzione generale (DG) per l'energia della Commissione europea e l'ACER. La proposta intende prolungare le disposizioni che prevedono un'architettura rafforzata per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, con nuovi obblighi per gli Stati membri e, di conseguenza, un ruolo rafforzato per la DG Energia in un'ampia gamma di settori, rispetto al periodo precedente al regolamento iniziale, in particolare:

gestione generale e attuazione del regolamento (3 ETP);

attività volte a definire la costituzione del consorzio d'acquisto di gas conforme al diritto della concorrenza, il che presuppone scambi con il settore (2 ETP);

valutazione delle richieste di indennità degli Stati membri per quanto riguarda l'aumento dei volumi critici di gas; seguito dato alle richieste di solidarietà; agevolazione dell'attuazione degli accordi di solidarietà (1 ETP);

assistenza amministrativa (2 ETP).

La proposta stabilisce inoltre nuovi compiti per l'ACER al fine di raccogliere dati sulle operazioni relative al GNL per stabilire un parametro di riferimento per il GNL (5 ETP).

La presente proposta non richiede risorse di bilancio aggiuntive rispetto a quelle già assegnate nel contesto dell'adozione del regolamento (UE) 2022/2576 e che figurano nella scheda finanziaria che accompagna il regolamento (UE) 2022/2576.

5. ALTRI ELEMENTI

5.1 Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche proposte sono mirate e si limitano a prorogare di un anno il periodo di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2576.

All'articolo 31, si propone di modificare il periodo di applicazione del regolamento dal 30 dicembre 2023 (data in cui sarà trascorso un anno dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2576) al 31 dicembre 2024.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**che modifica il regolamento (UE) 2022/2576 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio⁵ è stato adottato in considerazione della crisi di approvvigionamento di gas causata dall'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 e della necessità di una reazione dell'Unione sotto forma di misure temporanee, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri. Esso mira ad attenuare l'impatto sul prezzo del gas affrontando i problemi legati alla domanda e all'offerta, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione e rafforzando la solidarietà.
- (2) Il regolamento (UE) 2022/2576 ha stabilito un quadro giuridico temporaneo per garantire un migliore coordinamento degli acquisti di gas, misure di prevenzione dei livelli eccessivi di prezzo del gas e di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici e misure in caso di emergenza nell'approvvigionamento di gas.
- (3) Il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 era stato inizialmente limitato al 30 dicembre 2023.
- (4) Conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2576, la Commissione ha effettuato un riesame di tale regolamento, i cui risultati sono sintetizzati nella relazione sulle principali conclusioni del riesame del regolamento del 28 settembre 2023 ("la relazione")⁶. La relazione ha concluso che il regolamento (UE) 2022/2576 ha svolto un ruolo importante per stabilizzare il mercato del gas e garantire all'Unione un approvvigionamento adeguato e che costituisce un elemento importante dello strumentario a disposizione dell'UE per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
- (5) Il regolamento (UE) 2022/2576 ha istituito una piattaforma per l'aggregazione della domanda e impone che ciascuno Stato membro adotti le misure atte a garantire che le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione partecipino alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio in quanto possibile mezzo, tra altri, per conseguire gli obiettivi di

⁵ Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj>).

⁶ COM(2023) 547 final.

riempimento di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1032. Gli Stati membri, le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas hanno effettivamente partecipato al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune istituito a norma del regolamento (UE) 2022/2576 ("AggregateEU") e hanno contribuito a conseguire, entro ottobre 2023, una domanda aggregata totale di 44,04 miliardi di m³ di gas, equivalente a più del triplo dei quantitativi obbligatori per l'aggregazione della domanda. Ciò dimostra che "AggregateEU" ha suscitato un forte interesse dei partecipanti al mercato.

- (6) La relazione ha concluso che il meccanismo "AggregateEU" ha offerto agli acquirenti europei ulteriori possibilità di rifornirsi di gas da fornitori affidabili a prezzi competitivi e ha migliorato la trasparenza del mercato in termini di domanda e offerta, contribuendo nel contempo a ridurre la volatilità dei mercati.
- (7) Per quanto riguarda le norme in materia di sorveglianza del mercato, il regolamento (UE) 2022/2576 stabilisce che le sedi in cui sono negoziati i derivati su energia sono tenute a predisporre, per ciascuno di tali derivati, un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera basato su un limite di prezzo superiore e uno inferiore ("limiti di prezzo") che racchiudono la forcetta al di sopra e al di sotto della quale gli ordini non possono essere eseguiti ("meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera"). La relazione ha rilevato che i mercati del gas presentano ancora episodi di volatilità elevata e che il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera può contribuire a prevenire le impennate eccessive dei prezzi e a stabilizzare il mercato.
- (8) A norma del regolamento (UE) 2022/2576, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha l'obbligo di pubblicare, sulla base dei dati di mercato per il gas naturale liquefatto (GNL) che è tenuta a raccogliere e trattare sistematicamente, una valutazione quotidiana dei prezzi e un parametro di riferimento quotidiano. La valutazione dei prezzi e il parametro di riferimento del GNL hanno garantito al mercato una maggiore trasparenza, migliorando in tal modo la capacità degli operatori del mercato di assicurare l'approvvigionamento di GNL a prezzi competitivi. Dalla relazione si evince che la valutazione del prezzo del GNL e il parametro di riferimento si sono dimostrati utili per stabilizzare il mercato.
- (9) Il regolamento (UE) 2022/2576 prevede una serie di disposizioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e solidarietà in caso di emergenza nell'approvvigionamento di gas al fine di coordinare meglio l'organizzazione delle misure di solidarietà energetica in una situazione di emergenza. Il capo IV ha integrato a livello temporaneo il regolamento (UE) 2017/1938, in particolare prevedendo l'applicazione automatica del meccanismo di solidarietà in assenza di accordi bilaterali, nonché estendendo tale meccanismo al GNL e ai volumi critici di gas per l'energia elettrica. Ha inoltre aggiunto una disposizione per agevolare la riduzione della domanda da parte dei clienti protetti e una misura finalizzata a salvaguardare i flussi transfrontalieri. La relazione ha concluso che le disposizioni temporanee in

⁷ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj>).

materia di sicurezza dell'approvvigionamento e solidarietà si sono rivelate utili per prevenire e attenuare una crisi di approvvigionamento del gas e agevolare gli sforzi di riduzione della domanda.

- (10) La conclusione della relazione secondo cui persistono gravi difficoltà per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione è tuttora attuale. La situazione globale del mercato del gas rimane molto difficile. I prezzi del gas sono ancora notevolmente più elevati rispetto al periodo precedente la crisi, con inevitabili conseguenze sul potere di acquisto dei cittadini e sulla competitività delle imprese dell'Unione. La volatilità del mercato è un altro aspetto della situazione attuale. I recenti episodi di marcata volatilità, verificatisi nell'estate e nell'autunno del 2023, e causati da eventi quali lo sciopero negli impianti australiani di GNL o l'interruzione del Balticconnector, indicano che i mercati sono ancora fragili e vulnerabili a shock anche relativamente modesti sui versanti della domanda e dell'offerta. La crisi in corso in Medio Oriente costituisce un ulteriore e significativo rischio geopolitico con potenziale impatto sui prezzi e sull'approvvigionamento del gas. In queste condizioni, il timore della scarsità può innescare reazioni di ampia portata con pesanti ripercussioni sui prezzi.
- (11) A causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture per l'Unione si è notevolmente ridotta rispetto a prima della crisi. Con il livello attuale di importazioni via gasdotto si prevede che l'Unione riceverà circa 20 miliardi di m³ di gas russo, ammesso che questo inaffidabile canale di importazione non sia bloccato del tutto. Si tratterebbe di circa 110 miliardi di m³ in meno rispetto al 2021, una riduzione che comporta un grave rischio di carenza di gas nell'Unione.
- (12) Si prevede che i mercati mondiali del gas, già molto tesi nella situazione attuale, lo resteranno ancora per un certo periodo di tempo. L'offerta mondiale di GNL è cresciuta solo in misura modesta negli ultimi due anni a causa dei limitati supplementi di capacità di liquefazione, delle interruzioni nei principali impianti di esportazione e del calo dell'offerta di gas naturale da trattare negli impianti di GNL. Solo nel corso del 2025 diventeranno fruibili nuove e cospicue capacità di liquefazione del GNL. Gli equilibri di mercato rimarranno quindi precari nell'immediato futuro. Questa situazione ha conseguenze negative sui prezzi del gas che, pur essendo inferiori al picco registrato nell'estate 2022, si attestano ancora a più del doppio rispetto ai livelli pre-crisi.
- (13) Date le attuali condizioni di tensione del mercato, i prezzi potrebbero subire una nuova impennata a causa di eventi imprevedibili e di shock improvvisi: una ripresa della domanda asiatica di GNL che riduce la disponibilità di gas sul mercato mondiale; un inverno freddo che potrebbe portare a un aumento della domanda di gas fino a 30 miliardi di m³; condizioni meteorologiche estreme che potrebbero incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli idrici, con conseguente aumento della domanda di produzione di energia elettrica alimentata a gas; ulteriori perturbazioni delle infrastrutture critiche, dopo gli atti di sabotaggio ai danni dei gasdotti Nord Stream nel settembre 2022 e l'interruzione del gasdotto Balticconnector nell'ottobre 2023; e un deterioramento del contesto geopolitico e del panorama delle minacce nelle regioni fornitrici, a seguito, ad esempio, della crisi in Medio Oriente.
- (14) Stante l'attuale fragilità dell'equilibrio tra domanda e offerta, qualsiasi interruzione, ancorché modesta, della fornitura di gas potrebbe determinare un effetto deleterio

sui prezzi del gas e causare gravi danni a lungo termine all'economia e ai cittadini dell'Unione.

- (15) La crisi attuale espone tutta l'Unione a rischi di penuria energetica e di prezzi elevati dell'energia. Le gravi e persistenti difficoltà che incidono ancora sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, come pure eventuali nuove difficoltà, e il livello dei prezzi del gas possono incidere negativamente sulla situazione economica, sulla competitività industriale e sul potere d'acquisto dei cittadini.
- (16) Poiché l'Unione è un mercato unico, la penuria di gas in uno Stato membro avrebbe conseguenze gravi in tutti gli altri, in termini di scarsità dell'approvvigionamento materiale di gas, di volatilità dei prezzi o di interruzione delle catene industriali risultante da eventuali tagli all'erogazione in specifici settori industriali di uno Stato membro. In uno spirito di solidarietà, riducendo la domanda tutti gli Stati membri possono contribuire a ridurre in modo continuo i rischi di penuria energetica e, pertanto, a contenere la volatilità dei prezzi del gas.
- (17) La proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 costituisce una misura eccezionale e limitata nel tempo, in risposta a gravi difficoltà persistenti e nuove di approvvigionamento energetico, che comportano il rischio di una crisi imminente. La proroga permetterà di ridurre in modo marcato la volatilità dei mercati e di rafforzare la solidarietà.
- (18) È necessario intervenire con urgenza. Una mancata proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576, che cesserà di applicarsi il 30 dicembre 2023, rischierebbe di alterare la situazione stabilizzata ma fragile che l'Unione ha raggiunto finora e di peggiorare la resilienza a probabili sviluppi futuri, quali la completa interruzione delle importazioni di gas russo. Una proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 è inoltre coerente con il piano REPowerEU⁸, che aveva l'obiettivo di proteggere i cittadini e l'economia dell'Unione da rincari eccessivi dei prezzi e da carenze di approvvigionamento energetico.
- (19) Le persistenti tensioni nell'approvvigionamento energetico giustificano una proroga delle disposizioni in materia di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di cui al regolamento (UE) 2022/2576, in quanto contribuiscono a garantire una maggiore parità di accesso per le imprese di tutti gli Stati membri a fonti di gas nuove o supplementari. Esse contribuiscono inoltre a garantire condizioni migliori di quelle che si applicherebbero alle imprese che acquistino il gas tramite il prestatore del servizio, contribuendo in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento.
- (20) Una proroga delle disposizioni sull'aggregazione della domanda e gli acquisti in comune permetterebbe di migliorare la solidarietà all'interno dell'Unione per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione del gas. In uno spirito di solidarietà, la proroga della disponibilità dell'aggregazione della domanda e degli acquisti in comune sosterrà in particolare le imprese che in precedenza acquistavano gas esclusivamente o principalmente da fornitori russi, aiutandole ad approvvigionarsi da fornitori o prestatori alternativi di gas naturale a condizioni vantaggiose.
- (21) Al fine di sostenere i partecipanti al mercato durante l'inverno e la prossima stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, è opportuno garantire la

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Piano REPowerEU* (COM(2022) 230 final del 18.5.2022).

continuità di funzionamento del meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisti in comune ("AggregateEU"), inclusa la possibilità di prorogare l'attuale contratto con il prestatore di servizi in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁹.

- (22) In considerazione dei vantaggi che ne derivano per i consumatori, la stabilità dei prezzi e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, è giustificata una proroga anche per quanto riguarda le disposizioni che istituiscono un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, una valutazione dei prezzi e un parametro di riferimento per il GNL.
- (23) Tenuto conto dei rischi persistenti per la stabilità dell'approvvigionamento di gas sopra descritti, è inoltre opportuno prorogare di un altro anno le disposizioni relative ai casi di emergenza nell'approvvigionamento di gas (capo IV), in linea con le conclusioni sull'effetto positivo delle disposizioni messo in luce dalla relazione. I valori dei volumi critici di gas di cui all'allegato I restano validi per il periodo di applicazione della proroga del regolamento, ovvero fino al termine del 2024.
- (24) La proroga dell'applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 dovrebbe essere temporanea, entrare in vigore il 31 dicembre 2023, al fine di garantire continuità nell'applicazione delle pertinenti disposizioni, e durare un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2024. La proroga di un anno è necessaria e proporzionata dato il persistere delle gravi difficoltà di approvvigionamento energetico e i rischi che ne derivano per i prezzi e la sicurezza dell'approvvigionamento, che si prevede continueranno almeno per tutto il 2024. La proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 non dovrebbe introdurre obblighi aggiuntivi oltre alla proroga temporanea, in particolare per quanto riguarda le misure adottate dagli Stati membri per garantire la partecipazione all'aggregazione della domanda.
- (25) Il regolamento (UE) 2022/2576 dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
- (26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2576,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2576

Il regolamento (UE) 2022/2576 è così modificato:

- (1) All'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj>).

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2024.";

(2) nell'allegato I, la nota a piè di pagina n. 1 è sostituita dalla seguente:

"Le cifre nell'allegato I, parti a) e b), si basano sui dati della valutazione di adeguatezza invernale condotta dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941, tranne per Malta, la cui generazione di energia elettrica dipende esclusivamente da forniture di GNL senza capacità di stoccaggio significative. Data la specificità del gas a basso potere calorifico, i valori per i Paesi Bassi nella presente tabella dovrebbero essere moltiplicati per un fattore di conversione di 37,89 diviso per 35,17. L'allegato I, parte a), presenta i volumi mensili individuali calcolati dall'ENTSO-E per i mesi da dicembre 2022 a marzo 2023, mentre le cifre le cifre nell'allegato I, parte b), per i mesi da aprile 2023 a dicembre 2024 sono la media dei valori del periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023.";

(3) nell'allegato I, parte b), la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di cui all'articolo 23 per il periodo compreso tra aprile 2023 e dicembre 2024 (valori in milioni di metri cubi):".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*